Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 5 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al merito civile. Pag. 666

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969, n. **1110.**
Autorizzazione al fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un immobile . . . . Pag. 667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. **1111.**
Estinzione dell'opera pia « Carlo e don Giuseppe Chiodini », con sede in Galliate . . . Pag. 667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. **1112.**
Trasformazione del fine, modifica della denominazione e approvazione del nuovo statuto dell'ospedale civile di Canzo . . . . Pag. 667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969.
Assegnazione di membri alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . . Pag. 667

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.
Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario del miele di produzione 1969, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari . . . . Pag. 668

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.
Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1969, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari . . . . Pag. 670

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.
Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario del cotone di produzione 1969, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari . . . . Pag. 671

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Bresso . . . . Pag. 673

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1970.
Esclusione di alcune preparazioni a base di difenossilato dall'elenco delle sostanze e preparazioni soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti . . . . Pag. 674

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.
Autorizzazione alla compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami . . . . . . Pag. 674

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1970.
Sostituzione di un componente la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti . . . . Pag. 675

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.
Prezzo di acquisto delle mele per la campagna 1969-70. Pag. 675

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.
Prezzo di acquisto delle pere per la campagna 1969-70. Pag. 675

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.
Prezzo di acquisto dei cavolfiori per la campagna 1969-70. Pag. 676

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieto di esercizio venatorio nel comune di Reggello . Pag. 677

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte: Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Pistolesa Pag. 677

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali ed ospizi di Lucca ad istituire un corso teorico-pratico per tecnici di laboratorio medico. Pag. 677

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 677

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili alla importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 30 settembre 1969 Pag. 678

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . Pag. 681

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo dei cassieri degli uffici del registro . Pag. 681

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a duecentottanta borse di studio in favore di giovani laureati, per l'anno 1971 . Pag. 687

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di decorazione plastica nell'istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma . Pag. 689

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di plastica nell'istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma . . Pag. 689

Avviso relativo alle pubblicazioni del risultato del concorso per titoli ed esame al posto di insegnante d'arte applicata per cesello e sbalzo nell'istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma . Pag. 689

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante d'arte negli istituti statali d'arte di Arezzo, Deruta, Oristano e Vasto. Pag. 689

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante d'arte applicata per ebanisteria negli istituti statali d'arte di Oristano e Vasto . . Pag. 689

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cava de' Tirreni . Pag. 689

Ministero della difesa:

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1969-70 . Pag. 690

Commissione esaminatrice del concorso a undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e fisici .. Pag. 690

Graduatoria generale di merito del concorso per titoli o per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al 3° corso superiore tecnico del genio . Pag. 690

Regione Trentino-Alto Adige: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento . . Pag. 691

Ufficio medico provinciale di Caserta: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta . Pag. 691

Ufficio medico provinciale di Forlì: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì . Pag. 692

Ufficio medico provinciale di Arezzo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo . . . . Pag. 692

Ufficio medico provinciale di Viterbo: Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo . . . . Pag. 692

Ufficio medico provinciale di La Spezia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia . . . . Pag. 693

Ufficio medico provinciale di Siracusa: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siracusa . Pag. 693

Ufficio medico provinciale di Campobasso: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso. Pag. 693

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1970, n. 1.
Sottoscrizione di azioni della S.p.a. Autostrada del Brennero . . . . Pag. 694

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1970, n. 2.
Provvedimenti per l'edilizia economica e popolare. Pag. 694

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 30 luglio 1969, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile all'Ente ed alle persone sottoindicati, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascuno indicate.

Medaglie di bronzo:

CASTELLA Egidio, appuntato dei carabinieri, il 23 ottobre 1963, Eze (Francia).

Con generoso altruismo si faceva calare lungo una ripida scarpata riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre tre persone da pericolosa situazione.

MARANGIO dott. Ezio, questore, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

Animato dalla generosità del suo impulso, si prodigava infaticabilmente, alla guida dei propri dipendenti, nelle operazioni di soccorso a centri devastati da movimenti tellurici, offrendo valido contributo per il contenimento dei disastrosi effetti del cataclisma.

DALLA CHIESA Carlo Alberto, colonnello dei carabinieri, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

Comandante di legione territoriale, si prodigava, con generoso infaticabile slancio e con la presenza costante, contribuendo alla organizzazione tempestiva delle difficili e complesse operazioni di soccorso alle popolazioni di centri ripetutamente devastati da violenti movimenti tellurici.

SCILIPOTI Giuseppe, maggiore dei carabinieri, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

Comandante di gruppo, si adoperava con generoso slancio per lenire le gravi sofferenze ed i disagi delle popolazioni di centri devastati da violenti movimenti sismici sempre accorrendo, alla guida dei propri dipendenti, nei luoghi maggiormente colpiti.

LEONE Ettore, capitano dei carabinieri, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

Comandante di compagnia territoriale, guidava i propri dipendenti, in occasione di un violento cataclisma sismico, nei centri maggiormente devastati prodigandosi, con generosità ed altruismo, nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite.

ROSATI Fabio, ispettore capo dei vigili del fuoco, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

In occasione di un disastroso movimento tellurico, si portava prontamente nei luoghi maggiormente colpiti prodigandosi, con infaticabile slancio e coraggio, nelle complesse operazioni di soccorso alle popolazioni gravemente provate e trascinando i propri uomini con l'esempio e l'impegno costanti.

SORRENTINO Riccardo, ispettore generale dei vigili del fuoco, gennaio 1968, Sicilia occidentale.

Al comando dei propri uomini, si impegnava, senza risparmio alcuno di energie, nelle complesse operazioni di soccorso alle popolazioni di centri devastati da violenti movimenti tellurici dando prova di notevole perizia e di spiccata sensibilità umana.

FIORICA Antonino, ispettore superiore R.T.A., gennaio 1968, Sicilia occidentale.

Palesando elevate doti di sacrificio e di altruismo, si prodigava, al comando dei propri uomini, nelle complesse operazioni di soccorso in favore delle popolazioni di centri devastati da violenti movimenti tellurici.

SCIRE' Alessio, ispettore superiore R.T.A., gennaio 1968, Sicilia occidentale.

Volontario partecipe alle operazioni di soccorso a centri devastati da violenti movimenti tellurici, si adoperava, con esemplare spirito di sacrificio, per lenire le gravi sofferenze delle popolazioni colpite e per contenere e ridurre i terribili effetti del sisma.

CANNATA Eugenio, 1° ispettore R.T.A., gennaio 1968, Sicilia occidentale.

In occasione di violento movimento tellurico accorreva prontamente, al comando dei propri uomini, nei centri maggiormente devastati adoperandosi, con generoso slancio, nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite e negli interventi diretti a contenere le disastrose conseguenze del cataclisma.

COMUNITA' MONTANA VALLE MOSSO, novembre 1968, provincia di Vercelli.

Con l'apporto generoso ed infaticabile dei propri amministratori si adoperava per contenere e ridurre i disastrosi effetti di un nubifragio di eccezionale violenza contribuendo, con sensibilità e spirito di solidarietà, alla sollecita ripresa delle attività economiche e sociali dei centri colpiti.

(401)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969, n. **1110.**

Autorizzazione al fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un immobile.

N. 1110. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 1.600.000.000, il complesso immobiliare costituito da sette piani fuori terra, due piani sotterranei, un corpo accessorio ad autorimessa, zone di disimpegno e da porzione della via privata F.lli Gabba prospiciente i fabbricati, sito in Milano, alla via privata F.lli Gabba 1/*A*, angolo via Monte di Pietà n. 11, distinto nel N.C.E.U. del comune di Milano alla partita n. 68842, foglio n. 17, di proprietà della società « Cotonificio di Solbiate S.p.a. », con sede in Milano, via Bigli, 19, come da rogito notaio dott. Pietro Cassina del 18 gennaio 1968.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 60. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. **1111.**

Estinzione dell'opera pia « Carlo e don Giuseppe Chiodini », con sede in Galliate.

N. 1111. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Carlo e don Giuseppe Chiodini », con sede in Galliate (Novara), viene estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. **1112.**

Trasformazione del fine, modifica della denominazione e approvazione del nuovo statuto dell'ospedale civile di Canzo.

N. 1112. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati la trasformazione del fine, la modifica della denominazione e il nuovo statuto dell'ospedale civile di Canzo (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969.

Assegnazione di membri alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, numero 22466, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1968, numero 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16, foglio n. 114, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 5 agosto 1969, n. 2640, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha proposto che i sottoelencati ispettori generali del genio civile, destinati a prestare servizio presso detto consesso, vengono assegnati alle sezioni del predetto Consiglio superiore a fianco di ciascuno indicate:

1) Battisti Cesare: sezioni 5ª e 6ª;
2) Carreras Guido: sezioni 1ª e 6ª;
3) Cecilia Santamaria Fernando: sezioni 2ª e 5ª;
4) Cuffaro Pietro: sezioni 1ª e 2ª;
5) Giannini Marino: sezione 5ª;
6) Jacobucci Vitaliano: sezioni 2ª e 3ª;
7) Lupino Salvatore: sezioni 2ª e 4ª;
8) Navarra Silvio: sezioni 1ª e 3ª;
9) Pezza Vincenzo: sezione 3ª.

Su conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i sottoelencati ispettori generali del genio civile vengono assegnati alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici a fianco di ciascuno indicate:

1) Battisti Cesare: sezioni 5ª e 6ª;
2) Carreras Guido: sezioni 1ª e 6ª;
3) Cecilia Santamaria Fernando: sezioni 2ª e 5ª;
4) Cuffaro Pietro: sezioni 1ª e 2ª;
5) Giannini Marino: sezione 5ª;
6) Jacobucci Vitaliano: sezioni 2ª e 3ª;
7) Lupino Salvatore: sezioni 2ª e 4ª;
8) Navarra Silvio: sezioni 1ª e 3ª;
9) Pezza Vincenzo: sezione 3ª.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1969
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 241

(712)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.
Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario del miele di produzione 1969, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1969, per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1969;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1969, entro il limite complessivo di chilogrammi 2.000.000 di prodotto conferiti fino al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

L'ammasso volontario del miele, attuato nelle tradizionali zone di produzione, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione della Federazione apicoltori italiani.

I rapporti tra i due enti su indicati debbono essere regolati mediante apposita convenzione.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento. La convenzione ed il regolamento dovranno essere trasmessi, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali, nonchè di enti agrari e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 1, nella misura massima del 90% delle spese stesse;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura del 5 % del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 200 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono il miele allo ammasso volontario è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente, un acconto che non potrà essere inferiore all'80% del valore di mercato del miele. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 70 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70% dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, classificazione, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, vendita e consegna agli acquirenti, spese generali di amministrazione, ecc.);

4) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia, con l'indicazione della misura delle anticipazioni corrisposte, della data di conferimento e dei quantitativi di miele da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

5) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestante l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti, in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1969 (registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1969, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 343), adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Il miele verrà classificato, all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senza altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e composta:

da un esperto;

da un rappresentante dell'ente gestore;

da un rappresentante dei produttori, designato dalla Federazione apicoltori italiani.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati la varietà, la qualità, il peso netto del miele consegnato e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

In ciascuna delle provincie nelle quali è attuato l'ammasso volontario previsto dal presente decreto è istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, una commissione composta da:

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante periferico della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto della provincia sentita la Federazione apicoltori italiani.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'ammasso volontario.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di miele conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 è impegnata la somma di lire 200 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 147

(706)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1969, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1969 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1969;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1969 entro il limite complessivo di quintali 150.000 di prodotto conferiti fino al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle carrube, attuato nelle province maggiormente produttrici, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento che dovrà essere trasmesso, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 1, nella misura massima del 90% delle spese stesse;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura del 5 % del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 100 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le carrube allo ammasso volontario è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente, un acconto che non potrà essere inferiore all'80% del valore di mercato delle carrube. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 450 per ogni quintale di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70% dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 7 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare, in duplice esemplare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero even-

tualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, accentramento, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, vendita e consegna agli acquirenti, spese generali di amministrazione, ecc.);

4) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia, con l'indicazione della misura delle anticipazioni corrisposte e della data di conferimento dei quantitativi di carrube da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 7;

5) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestante l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti, in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1969 (registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1969, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 343), adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

In ciascuna delle provincie nelle quali è attuato l'ammasso volontario previsto dal presente decreto è istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, una commissione composta da:

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante periferico della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'ammasso volontario.

Art. 8.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di carrube conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 11.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 è impegnata la somma di lire 100 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 146

(707)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario del cotone di produzione 1969, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1969 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1969;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1969, entro il limite complessivo di chilogrammi 3.000.000 di prodotto, conferiti entro il 31 gennaio 1970.

Art. 2.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni d'ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento che dovrà essere trasmesso, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nella misura massima del 90 % nelle spese complessive di gestione, nonchè nelle spese per le operazioni di filatura del cotone, effettuate nell'interesse e per conto della gestione d'ammasso;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura del 5 % del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 300 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono il cotone all'ammasso volontario è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente, un acconto che potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato del cotone. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 70 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare, in duplice esemplare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, sgranatura, trasporto per le operazioni di sgranatura, consegna franco acquirente e spese generali di amministrazione ecc.);

4) fatture delle spese sostenute per le operazioni di filatura del cotone, con la indicazione dei quantitativi sottoposti alla lavorazione;

5) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia con la indicazione delle anticipazioni corrisposte e della data di conferimento, dei quantitativi di cotone da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazioni degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti, in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere

della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1969 (registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1969, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 343), adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Il cotone è apprezzato all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senza altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e composta:

da un esperto che la presiede;
da un rappresentante dei conferenti;
da un rappresentante dell'ente gestore.

Al conferente deve essere rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati, la qualità, la varietà, il peso netto e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

In ciascuna delle provincie nelle quali è attuato l'ammasso volontario previsto dal presente decreto è istituita, presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, una commissione composta da:

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;
un rappresentante periferico della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;
un rappresentante dell'ente gestore;
due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'ammasso volontario.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di cotone conferiti e venduti, le spese di gestione, in esso compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 è impegnata la somma di L. 300 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 148

(705)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Bresso.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modificazione della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che, all'art. 1 modifica la denominazione dell'Ispettorato generale della aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che non è stato provveduto ai sensi dello art. 15 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, alle determinazioni dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo della Aeronautica militare e della aviazione civile e alla determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Bresso (Milano);

Considerato che occorre indicare altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente allo aeroporto di Bresso come segue:

Direzione di atterraggio: 360° - 180°

Lunghezza di atterraggio: compresa tra m. 1080 e 1500

Livello medio dell'aeroporto: m. 145,21 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Lato sud: m. 142,33 s.l.m.

Lato nord: m. 149,55 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale n. 7 del 9 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967, che pertanto deve ritenersi annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
GASPARI

(551)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1970.

Esclusione di alcune preparazioni a base di difenossilato dall'elenco delle sostanze e preparazioni soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 11 della convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931 tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia del protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;

Considerata l'opportunità di escludere dal gruppo I dell'elenco di cui sopra, alcune preparazioni farmaceutiche a base di difenossilato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Dall'elenco di cui alle premesse sono escluse le preparazioni a base di difenossilato divise in unità di somministrazione contenenti al massimo milligrammi 2,5 di difenossilato, calcolato come base, ed almeno milligrammi 25 di solfato di atropina per unità di somministrazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(710)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

Autorizzazione alla compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in Bologna, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, cristalli, film, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, spese legali e peritali, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La compagnia assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: guasti alle macchine e rischi di montaggio, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia, rischi d'impiego.

Roma, addì 8 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(598)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1970.
Sostituzione di un componente la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto successivo, con il quale è stata rinnovata, per il quinquennio 16 luglio 1965-15 luglio 1970, la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Letta la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, divisione U.S., n. 176501 del 18 dicembre 1969, con la quale si designa a componente della commissione il dott. Ettore Fiorillo, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del dott. Salvatore Giordano, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Ettore Fiorillo, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, è nominato componente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, per il periodo del quinquennio in corso, 1° dicembre 1969 - 15 luglio 1970, in sostituzione del dott. Salvatore Giordano.

Roma, addì 10 gennaio 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1970
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 190

(555)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.
Prezzo di acquisto delle mele per la campagna 1969-70.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visto il regolamento n. 2599/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le mele, per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1970;

Visto il regolamento n. 2636/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 24 dicembre 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le mele dal regolamento n. 2599/69 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 399/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea, in data 31 luglio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle mele;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna in corso, il prezzo di acquisto delle mele che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

gennaio: lire 4500 per quintale netto imballaggio escluso;

febbraio: lire 5000 per quintale netto imballaggio escluso;

marzo: lire 5500 per quintale netto imballaggio escluso;

aprile: lire 6000 per quintale netto imballaggio escluso;

maggio: lire 6500 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono alle mele di varietà Golden Delicious, categoria di qualità I, calibro pari o superiore a 70 mm, presentate in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2636/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per varietà, per categoria di qualità, per calibro e per condizionamento abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 19 gennaio 1970

Il Ministro: SEDATI

(901)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.
Prezzo di acquisto delle pere per la campagna 1969-70.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visto il regolamento n. 2600/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pere per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1970;

Visto il regolamento n. 2635/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 24 dicembre 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pere dal regolamento n. 2600/69 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 291/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 12 luglio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pere;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna in corso, il prezzo di acquisto delle pere che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

gennaio: lire 4300 per quintale netto imballaggio escluso;

febbraio: lire 4200 per quintale netto imballaggio escluso;

marzo: lire 4300 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono alle pere di varietà « Passacrassana », categoria di qualità I, calibro mm 70 ed oltre, presentati in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2635/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento per varietà, per categoria di qualità, per calibro e per condizionamento, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 19 gennaio 1970

Il Ministro: SEDATI

(903)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.

Prezzo di acquisto dei cavolfiori per la campagna 1969-70.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visto il regolamento n. 2597/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per i cavolfiori per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1970;

Visto il regolamento n. 2633/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 24 dicembre 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i cavolfiori dal regolamento n. 2597/69 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 95/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 10 maggio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei cavolfiori;

Visto il regolamento n. 522/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 aprile 1968, che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei cavolfiori;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna in corso, il prezzo di acquisto dei cavolfiori che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

gennaio: lire 1800 per quintale netto imballaggio escluso;

febbraio: lire 1100 per quintale netto imballaggio escluso;

marzo: lire 1500 per quintale netto imballaggio escluso;

aprile: lire 2000 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono ai cavolfiori con foglie della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2633/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento per tipo, per categoria di qualità, per condizionamento abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 19 gennaio 1970

Il Ministro: SEDATI

(902)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nel comune di Reggello

Con decreto interministeriale 19 dicembre 1969 ai sensi dell'art. 23, comma secondo del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino a nuova disposizione, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona del « Parco di Sammezzano » sito nel comune di Reggello (Firenze), della estensione di ha. 65 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: « Nord: dalla località Sociana (Borghetto) verso ovest fino alla strada statale n. 69, costeggiando la proprietà della fattoria del Serraglio; dalla strada statale n. 69 verso sud costeggiando la proprietà Calamai (fattoria La Loggia) fino alla strada di Leccio; indi verso est sempre lungo la proprietà Calamai fino alla riserva di caccia Pieve a Pigliana e lungo il confine di questa fino a ricongiungersi al nord alla località Sociana ».

(761)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostituzione del comune di Pistolesa

Con decreto del 22 gennaio 1970, n. 31915, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Pistolesa, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 18 in data 1° dicembre 1969.

(812)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali ed ospizi di Lucca ad istituire un corso teorico-pratico per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 300.10.III.43/5/3398, in data 8 gennaio 1970, del Ministro per la sanità, l'amministrazione degli ospedali ed ospizi di Lucca è autorizzata ad istituire presso l'ospedale medesimo un corso teorico-pratico per tecnici di laboratoro medico.

(810)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 4 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,45	629,45	629,50	629,45	629,50	629,49	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,90	586,65	587 —	586,80	586,90	586,90	586,80	586,80	586,90	586,90
Franco svizzero	146,50	146,38	146,4350	146,41	146,40	146,50	146,39	146,41	146,50	146,42
Corona danese	83,95	83,97	84,01	83,98	84 —	83,95	83,985	83,98	83,95	83,95
Corona norvegese .	88 —	88,03	88,05	88,035	88 —	88 —	88,03	88,035	88 —	88 —
Corona svedese	121,81	121,85	121,88	121,865	121,80	121,81	121,86	121,865	121,81	121,81
Fiorino olandese .	173,01	173,10	173,05	173,07	173,10	173,05	173,08	173,07	173,01	173 —
Franco belga	12,67	12,678	12,6850	12,6810	12,68	12,67	12,6835	12,6810	12,67	12,67
Franco francese	113,59	113,65	113,61	113,635	113,70	113,59	113,64	113,635	113,59	113,60
Lira sterlina .	1512,50	1512,95	1512,60	1513 —	1512,50	1512,50	1513 —	1513 —	1512,50	1513 —
Marco germanico .	170,67	170,65	170,68	170,67	170,60	170,67	170,685	170,67	170,67	170,67
Scellino austriaco	24,31	24,30	24,32	24,3225	24,30	24,31	24,3225	24,3225	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,13	22,13	22,13	22,13	22,15	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13
Peseta spagnola	9 —	9 —	9,0095	9,01	9 —	9 —	9,01	9,01	9 —	9 —

Media dei titoli del 4 febbraio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,55
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,275
» 5 % (Ricostruzione)	93,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,15
» 5 % (Città di Trieste)	92,975
» 5 % (Beni esteri)	87,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,825
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	97,25
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,425
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	96,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,495
Dollaro canadese	586,80
Franco svizzero .	146,40
Corona danese	83,982
Corona norvegese .	88,032
Corona svedese .	121,861
Fiorino olandese	173,075
Franco belga .	12,682
Franco francese	113,637
Lira sterlina .	1513 —
Marco germanico	170,677
Scellino austriaco .	24,322
Escudo portoghese	22,13
Peseta spagnola .	9,01

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 30 settembre 1969

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°-9-1969	2-9-1969	3-9-1969	4-9-1969	5-9-1969	6/8-9-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	32.112,50 (*a*)	32.112,50 (*a*)	32.112,50 (*a*)	32.112,50 (*a*)	32.112,50 (*a*)	31.550,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.393,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75
10.03	01,04	Orzo	31.275,00 (*b*)	31.275,00 (*b*)	30.775,00 (*b*)	30.775,00 (*b*)	30.775,00 (*b*)	30.775,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	23.500,00 (*b*)	23.500,00 (*b*)	23.500,00 (*b*)	23.500,00 (*b*)	23.500,00 (*b*)	23.500,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	13.612,50	13.612,50	13.612,50	12.518,75	12.518,75	12.518,75
10.07-B	04	Miglio	30.175,00 (*b*)	30.175,00 (*b*)	30.643,75 (*b*)	29.081,25 (*b*)	29.081,25 (*b*)	29.081,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	21.362,50 (*b*)	21.362,50 (*b*)	20.768,75 (*b*)	20.768,75 (*b*)	20.768,75 (*b*)	20.768,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50
11.01-B	05	Farine di segala	43.437,50	43.962,50	43.962,50	43.962,50	43.962,50	43.962,50
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	56.368,75	56.368,75	55.837,50	55.837,50	55.350,00	54.962,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	9-9-1969	10-9-1969	11-9-1969	12-9-1969	13/15-9-1969	16-9-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	31.550,00 (*a*)	31.550,00 (*a*)	31.550,00 (*a*)	31.550,00 (*a*)	31.550,00 (*a*)	31.550,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.393,75	26.393,75	26.393,75	26.393,75	26.393,75	26.393,75
10.03	01,04	Orzo	30.025,00 (*b*)	30.962,50 (*b*)	30.962,50 (*b*)	30.962,50 (*b*)	30.493,75 (*b*)	30.493,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	23.500,00 (*b*)	23.031,25 (*b*)	23.031,25 (*b*)	22.406,25 (*b*)	22.406,25 (*b*)	22.406,25 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	22.056,25 (*b*)	22.056,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	12.518,75	12.518,75	12.518,75	12.518,75	13.268,75	14.175,00
10.07-B	04	Miglio	29.081,25 (*b*)	28.456,25 (*b*)	28.456,25 (*b*)	28.456,25 (*b*)	28.456,25 (*b*)	28.456,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	20.768,75 (*b*)	20.768,75 (*b*)	19.768,75 (*b*)	19.768,75 (*b*)	19.768,75 (*b*)	19.768,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di *frumento, compreso quello segalato*	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50
11.01-B	05	Farine di segala	43.437,50	43.437,50	43.437,50	43.437,50	43.437,50	43.437,50
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	54.962,50	54.962,50	54.962,50	54.962,50	54.962,50	55.400,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	17-9-1969	18/19-9-1969	20/22-9-1969	23-9-1969	24/26-9-1969	27/29-9-1969	30-9-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	34.987,50	34.581,25	34.581,25	34.581,25	34.581,25	34.581,25	35.206,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	31.925,00 (*a*)	31.925,00 (*a*)	31.925,00 (*a*)	31.925,00 (*a*)	33.550,00 (*a*)	33.550,00 (*a*)	33.550,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.393,75	26.393,75	26.393,75	26.393,75	26.393,75	26.393,75	25.925,00
10.03	01,04	Orzo	30.493,75 (*b*)	30.493,75 (*b*)	30.493,75 (*b*)	30.493,75 (*b*)	30.493,75 (*b*)	30.493,75 (*b*)	30.962,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	22.406,25 (*b*)	22.406,25 (*b*)	21.625,00 (*b*)	21.625,00 (*b*)	23.343,75 (*b*)	25.218,75 (*b*)	26.625,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	24.056,25 (*b*)	24.056,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	24.056,25 (*b*)	24.056,25 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	14.175,00	14.175,00	13.456,25	13.456,25	13.456,25	13.456,25	13.456,25
10.07-B	04	Miglio	28.456,25 (*b*)	28.456,25 (*b*)	28.456,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)	27.206,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	19.768,75 (*b*)	19.768,75 (*b*)	19.768,75 (*b*)	20.268,75 (*b*)	20.268,75 (*b*)	20.643,75 (*b*)	20.643,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50	35.312,50
11.01-B	05	Farine di segala	43.437,50	43.437,50	43.437,50	43.875,00	43.437,50	43.437,50	42.781,25
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	58.062,50	57.631,25	57.631,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1969) deve essere apportata la seguente modificazione:

pagina 6477 - Prelievi validi il 18-20 gennaio 1969: voce 10.01-A (numero di statistica 01,04), frumento tenero e frumento segalato: leggere nella colonna 7 il prelievo lire « 32.893,75 » anzichè « 32.893,85 ».

(12194)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Cotic Sabina in Tomasi;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Savogna d'Isonzo e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di adire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Alla signora Cotic Sabina in Tomasi, nata a S. Michele del Carso, addì 1° agosto 1946, residente a Savogna d'Isonzo, via Venezian, 3, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cotic in Zotti.

Gorizia, addì 14 gennaio 1970

Il prefetto: SGANGA

(771)

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Trampuz Silvano;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Trampuz Silvano, nato a Gorizia addì 3 febbraio 1948, residente a Gorizia, viale XX Settembre n. 118, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Trampuz in Trampus.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente:

Cingerli Nadia in Trampuz, nata a Savogna d'Isonzo il 10 aprile 1948, moglie;

Trampuz Claudia, nata a Gorizia il 28 ottobre 1969, figlia.

Gorizia, addì 10 gennaio 1970

Il prefetto: SGANGA

(474)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, concernente l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, di cui un terzo riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Dei rimanenti posti un terzo è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre il titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge

23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal Sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta di identità.

Art. 11.

Programma d'esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni sui servizi dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo a quelli dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed al servizio autonomo di cassa;

Norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto un trattamento economico ai sensi degli articoli 33 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1969
Registro n. 48 *Finanze, foglio n.* 15

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . li . . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(449)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a duecentottanta borse di studio in favore di giovani laureati, per l'anno 1971

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Visto l'art. 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 2 marzo 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a complessive duecentottanta borse di studio, riservate a giovani laureati che intendano continuare a svolgere la propria attività di ricerca e perfezionamento presso istituti universitari nell'anno 1971.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.500.000 e della durata di un anno, può essere fruita presso università ed istituti universitari nazionali od esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso università o istituti universitari italiani dallo anno accademico 1966-67 in poi e che non abbiano già fruito di borsa di studio per ricerca e perfezionamento conferita da questo Ministero o dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, a norma dell'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

I candidati dovranno concorrere per le borse riservate alla facoltà corrispondente alla laurea conseguita.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:	Borse numero
a) facoltà di giurisprudenza	50
b) facoltà di scienze politiche	10
c) facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche demografiche ed attuariali, di economia marittima e di scienze economiche e bancarie	13
d) facoltà di lettere e filosofia	52
e) facoltà di magistero	8
f) facoltà di medicina e chirurgia	65
g) facoltà di farmacia	5
h) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di scienze nautiche	47
i) facoltà di ingegneria	9
l) facoltà di architettura	13
m) facoltà di agraria	5
n) facoltà di medicina veterinaria	3

Art. 5.

Al gruppo *b)* sono ammessi a concorrere anche i laureati in sociologia dell'istituto superiore di scienze sociali di Trento.

Al gruppo *d)* sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; in lingue, letterature ed istituzioni della Europa occidentale presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso le facoltà di economia e commercio, presso le facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia e dell'Università commerciale «L. Bocconi» di Milano.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione XI, entro il termine del 31 marzo 1970. La data di arrivo è indicata dal bollo dell'ufficio postale presso il Ministero.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (con la precisazione del numero di codice postale);

per quali borse intenda concorrere;

l'istituto presso cui svolgerà l'attività di ricerca.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente alle province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

di non aver fruito di borsa di studio per ricerca e perfezionamento conferita da università o istituti di istruzione universitaria, a norma dell'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato; la firma deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

certificato in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto; potrà essere presentata anche la sola tesi di laurea. I laureati del Politecnico di Milano potranno presentare copie delle prove scritte sostenute in luogo della tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere. E' essenziale che il programma sia dettagliato ed esauriente tanto nella esposizione del problema e dei punti che il candidato si propone di chiarire quanto nella descrizione degli eventuali metodi di ricerca;

dichiarazione del direttore dell'istituto o del professore ufficiale presso il quale il candidato intende svolgere le ricerche attestante la sua approvazione al programma di cui sopra e la esistenza, presso l'istituto stesso, delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgerlo. La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'istituto e la firma del docente dovrà essere convalidata con il timbro dell'istituto stesso.

Deve inoltre essere presentato un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti; titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande debbono essere trasmesse al Ministero, in unico plico, con i titoli ed i documenti. Soltanto ai candidati delle facoltà di ingegneria ed architettura è consentito, quando trattisi di titoli e documenti voluminosi, di trasmetterli in plico a parte.

Sull'involucro dei plichi devono risultare, a pena di esclusione del concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa con la indicazione della facoltà. Il nome e cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

Sono esclusi dal concorso i laureati che faranno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Dopo tale data, non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati nè altre memorie e pubblicazioni o parti di esse. Non è, altresì, consentito dopo detto termine la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7.

La borsa è indivisibile ed ha la durata di un anno. Il borsista può ottenere la conferma per l'anno successivo.

La conferma viene concessa, con decreto del Ministro, su motivato parere favorevole del direttore dell'istituto presso il quale il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, nè con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dall'ateneo o da istituti dell'ateneo, dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati. I vincitori della borsa dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se siano già beneficiari di altra borsa di studio, o premio o se prestino opera retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, essi potranno fruire della borsa soltanto se documentino di aver rinunciato alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, di aver ottenuto un congedo senza assegni o collocamento in aspettativa o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari, non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico purchè alla lettera di accettazione essi uniscano una domanda, corredata del parere favorevole della competente facoltà, intesa ad ottenere che, per il periodo di godimento della borsa, siano collocati in congedo per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 9.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da commissioni, una per ogni facoltà, costituite da professori universitari di ruolo, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il numero dei componenti le singole commissioni verrà determinato in base al numero delle domande pervenute.

Art. 10.

Ogni componente di ciascuna commissione dispone di 10 punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Ogni commissione dovrà redigere all'inizio dei lavori, una tabella dei punteggi da attribuire, nell'ordine, alle seguenti voci:

a) voto di laurea;
b) pubblicazioni e attitudine alla ricerca scientifica;
c) altri titoli.

Art. 11.

Ogni commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle voci di cui all'articolo precedente e compilare, altresì, una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

A parità di merito, si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse, entro il numero di quelle messe a concorso, ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

In caso di rinunzia degli assegnatari, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, non oltre sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie dei vincitori.

L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il godimento della borsa deve essere effettuato a decorrere dalla data che sarà fissata dal Ministero dopo l'espletamento del concorso.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine di venti giorni, non dichiarino di accettarla o non confermino l'indicazione dell'istituto prescelto per la ricerca o il perfezionamento o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a casi di forza maggiore, debitamente comprovati.

Le borse, resesi disponibili, vengono assegnate con le norme di cui all'art. 12.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni del periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa. In conseguenza, l'assegnatario è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte della borsa non usufruita.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Ministro su proposta motivata del direttore dell'istituto, approvata dal consiglio di facoltà, udito l'interessato.

Art. 14.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate mensili dalle direzioni provinciali del Tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale presso il quale il borsista svolge la sua attività. Per coloro che si recano all'estero, il pagamento è effettuato, con mandati diretti, in tre rate quadrimestrali: la prima all'atto del conferimento, le altre due allo scadere del primo e del secondo quadrimestre di attività presso l'istituto in cui si compie la ricerca o il perfezionamento. Tale attività dovrà essere documentata mediante l'invio al Ministero di un certificato, rilasciato dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività, attestante l'assiduità ed il rendimento.

Coloro che hanno ottenuto una borsa devono, al compimento di ogni anno di studio presso l'istituto nazionale od estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta, munita del « visto » del docente.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(818)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di decorazione plastica nell'istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 38, del 18 settembre 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso:

1) Decorazione plastica - Roma.

(638)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di plastica nell'istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 26-27 del 26 giugno-3 luglio 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso:

Plastica, nell'istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

(639)

Avviso relativo alle pubblicazioni del risultato del concorso per titoli ed esame al posto di insegnante d'arte applicata per cesello e sbalzo nell'istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 38, del 18 settembre 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso:

1) Cesello e sbalzo - Roma.

(640)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante d'arte negli istituti statali d'arte di Arezzo, Deruta, Oristano e Vasto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 37 dell'11 settembre 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

1) Tessitura - Arezzo;
2) Decorazione ceramica - Deruta, Oristano;
3) Intaglio - Oristano, Vasto.

(641)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso, per titoli ed esami al posto di insegnante d'arte applicata per ebanisteria negli istituti statali d'arte di Oristano e Vasto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 31-32, del 31 luglio-7 agosto 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso:

1) Ebanisteria - Oristano e Vasto.

(642)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cava de' Tirreni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cava de' Tirreni (Salerno);

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cava de' Tirreni, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ruggieri dott. Angelantonio	punti	80,95	su 132
2.	Passarelli Igino	»	80,22	»
3.	Dealis dott. Angelo	»	79,20	»
4.	Guarini dott. Giuseppe	»	78,02	»
5.	Damascelli dott. Antonio	»	76,99	»
6.	Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
7.	Lopez dott. Ugo	»	75,99	»
8.	Bartelloni dott. Manlio	»	75,86	»
9.	Russo Luigi	»	75,83	»
10.	Mastrangelo Domenico	»	75,80	»
11.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
12.	Benecchi dott. Fernando	»	75,33	»
13.	Ilari dott. Vergilio	»	75,21	»
14.	Marchese dott. Francesco	»	75,12	»
15.	Pulli dott. Italo	»	74,90	»
16.	Romeo dott. Angelo	»	74,61	»
17.	Mele Gregorio	»	74,50	»
18.	Spani dott. Tommaso	»	74,06	»
19.	Geraci dott. Vincenzo	»	73,92	»
20.	Pastore dott. Ettore	»	73,81	»
21.	Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
22.	Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»
23.	Iannettoni dott. Giovanni	»	72,39	»
24.	Raimondo dott. Vincenzo	»	72,38	»
25.	Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
26.	Di Stefano Ruggero	»	71,50	»
27.	Zerbinati dott. Guerrino	»	71,02	»
28.	Caruana Salvatore	»	70,50	»
29.	Mussetti Tranquillo	»	69,75	»
30.	Bruschi dott. Vinicio	»	69,64	»
31.	Maddalone Pasquale	»	69,60	»
32.	Milanesi dott. Luigi	»	68,85	»
33.	Delli Paoli dott. Dante	»	68,83	»
34.	Lomonaco dott. Aldo	»	68,43	»
35.	Mantelli Erminio	»	68,23	»
36.	Imboldi dott. Emilio Rocco	»	68,19	»
37.	Dalmazzo Francesco	»	68,06	»
38.	Leone dott. Francesco	»	67,95	»
39.	Sciascia Gaetano	»	67,78	»
40.	Ventriglia dott. Giovanni	»	67,77	»
41.	Lauletta dott. Angelo	»	67,51	»
42.	De Negri dott. Enrico	»	66,99	»
43.	Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
44.	Forlani dott. Remo	»	66,45	»
45.	Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
46.	Baldacchino dott. Emanuele	»	66,10	»
47.	Evangelisti Ugo	»	65,81	»
48.	Facchini Mario	»	65,72	»
49.	Parini Antonio	»	65,66	»
50.	Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
51.	Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
52.	Mazza dott. Osvaldo	»	65,40	»
53.	Faissola Giovanni	»	65,22	»
54.	De Pascale dott. Mario	»	65,18	»
55.	Di Stefano Ugo	»	64,92	»
56.	Conte dott. Antonio	»	63,86	»
57.	Colazingari dott. Emilio	»	63,80	»
58.	Travaglini dott. Giuseppe	»	63,65	»
59.	De Flumeri Francesco Paolo	»	63,52	»
60.	Sperduti dott. Michele	»	63,37	»
61.	Palazzi Domenico	»	62,73	»
62.	Filippi dott. Davide	»	62,59	»
63.	Tarella dott. Domenico	»	61,42	»
64.	Bellotoma Giovanni	»	61,11	»
65.	Stenghele dott. Giuseppe	»	60,89	»
66.	Onofri Ermanno	»	60,49	»
67.	Piscitelli Ferruccio	»	60,04	»
68.	Labriola Antonio	»	59,85	»
69.	Petrolo Paolo	»	59,76	»
70.	Agnoli dott. Mario	»	58,62	»
71.	La Placa Cataldo	»	58,46	»
72.	Rapetti Andrea	»	58,41	»
73.	Augurio Garibaldi	»	58,28	»
74.	Di Stilo Rocco	»	57,63	»
75.	De Marco Luigi	»	57,42	»
76.	Frigiolini Mario	»	57,28	»
77.	Pacifici Luigi	»	56,65	»

78. Casamento Teodoro	punti 56,44 su 132
79. Amoruso Gregorio	» 55,75 »
80. Viganò Mauro	» 54,14 »
81. Miceli Vittorio	» 53,69 »
82. Pascale Vittorio	» 53,59 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(686)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale in data 18 marzo 1969, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare centoventi al Corpo di stato maggiore e quaranta ai Corpi tecnici (genio navale ed Armi navali) - Anno accademico 1969-70, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1969, registro n. 14 Difesa, pers. mil., foglio n. 369);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1969 relativo alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, anno accademico 1969-70;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, relativo alla sostituzione del direttore di divisione dott. Bruno Milo con il cons. di 1ª classe dott. Ignazio Gramaglia a decorrere dal 6 ottobre 1969:

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe dott. Ignazio Gramaglia, per indérogabili esigenze di servizio, a decorrere dal 27 ottobre 1969 è sostituito dal direttore di sezione dott. Enrico Inzerillo, quale segretario senza voto nella commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, anno accademico 1969-70.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1969
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 90.

(766)

Commissione esaminatrice del concorso a undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1969, registro n. 17 Difesa, foglio n. 73;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici:

Presidente:

Memma Nerio, generale ispettore del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri in s.p.e.

Membri:

Fedele Diego, maggior generale del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e., per gli esami di fisica;

Rosini Ezio, colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e., per gli esami di meccanica;

Marangoni Carlo, colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e., per gli esami di chimica fisica e chimica analitica;

Cianetti Elvio, colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e., per gli esami di analisi qualitativa;

Rispoli Fortunato, tenente colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e., per gli esami di matematica.

Segretario e membro supplente:

De Barbieri Luciano, maggiore del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici in s.p.e.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Marangoni Carlo, colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Nicolis di Robilant Giovanni, maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo d'onore, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;

Carducci Armando, maggiore del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 216

(717)

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli o per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al 3° corso superiore tecnico del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di nove ufficiali al 3° corso superiore tecnico del genio;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 4, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli o per titoli ed esami per l'ammissione di nove ufficiali al 3° corso superiore tecnico del genio, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

Per due posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea:

1) ten. a. (R.N.) s.p.e. Spalatro Antonio	punti	25,395
2) ten. g. (R.N.) s.p.e. Ciancia Giancarlo	»	24,755
3) ten. g. (R.N.) s.p.e. Clemente Giuseppe	»	23,484
4) cap. g. (R.N.) s.p.e. Restante Carlo	»	21,621
5) cap. g. (R.N.). s.p.e. Colasanti Franco	»	21,587
6) ten. g. (R.N.). s.p.e. Marchio Salvatore	»	21,555

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1) ten. a. (R.N.) s.p.e. Spalatro Antonio	punti	25,395
2) ten. g. (R.N.) s.p.e. Ciancia Giancarlo	»	24,755
3) ten. g. (R.N.) s.p.e. Clemente Giuseppe	»	23,484
4) cap. g. (R.N.). s.p.e. Restante Carlo	»	21,621
5) cap. g. (R.N.) s.p.e. Colasanti Franco	»	21,587
6) ten. g. (R.N.) s.p.e. Marchio Salvatore	»	21,555

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 134.

(765)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 5 gennaio 1968 con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1966;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1629 dell'8 luglio 1969 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso stesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1630 dell'8 luglio 1969, con la quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso predetto;

Viste le rinunce pervenute per le condotte mediche di Castello Tesino, Condino, Folgaria 1ª, Folgaria 2ª, Giovo, Grigno, Storo, Tenno, Ton e Vallarsa;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Considerato che i dottori Mario Pellegri, Saverio Giacomelli, Agostino Tartaglia, Michelangelo Di Carlo, Angelo De Stefano, Stefania Comastri in Rèmia, Pasquale Vadalà e Mario Egidio Guerriero appositamente interpellati hanno comunicato di accettare rispettivamente le condotte di Condino, Folgaria 1ª, Giovo, Grigno, Storo, Tenno, Ton e Vallarsa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti l'art. 4, n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 158, n. 307;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Pellegri Mario: condotta consorziale di Condino;
2) Giacomelli Saverio: condotta comunale di Folgaria 1ª;
3) Tartaglia Agostino: condotta comunale di Giovo;
4) Di Carlo Michelangelo: condotta comunale di Grigno;
5) De Stefano Angelo: condotta comunale di Storo;
6) Comastri Stefania in Rèmia: condotta consorziale di Tenno;
7) Vadalà Pasquale: condotta comunale di Ton;
8) Guerriero Mario Egidio: condotta comunale di Vallarsa.

Per mancanza di concorrenti disposti ad accettare la nomina restano vacanti le condotte di Castello Tesino e Folgaria 2ª.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 23 dicembre 1969

Il presidente: GRIGOLLI

(644)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17772, del 13 novembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di dieci posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1967;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.VIII.11.20.C/435, del 3 aprile 1969, del Ministero della sanità;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Caserta e le segnalazioni dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211, del 23 ottobre 1963, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, indetto con il decreto sopracitato, per il conferimento di dieci posti di medico condotto, è così costituita:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Costabile dott. Bonaventura, vice prefetto, ispettore;
Ruiz prof. Giovanni, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Napoli;
Scalfi prof. Luigi, primario medico degli ospedali riuniti di Napoli;
Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale superiore;
Gravina dott. Nicola, medico condotto di Curti.

Segretario:

Soviero dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Caserta e dei comuni interessati.

Caserta, addì 17 gennaio 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(944)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 921 in data 1° marzo 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei medici, dalla prefettura di Forlì e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Schirinzi dott. Nicola, vice-prefetto vicario della prefettura di Forlì;

Minissale dott. Vittorio. medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Battistini prof. Gaspare, primario medico dell'ospedale civile di Cesena;

Mattioli prof. Galeazzo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Forlì;

Farneti dott. Gino, medico condotto del comune di Forlì.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Antonio Palumbo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'ospedale civile di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 29 dicembre 1969

Il medico provinciale: GINEVRI

(726)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3247 del 30 novembre 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1967;

Visto il decreto n. 3131 del 20 ottobre 1969, con il quale venivano stralciate dal concorso le condotte di Loro Ciuffenna (capoluogo) e di Loro Ciuffenna consorziata con Terranuova Bracciolini;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Arezzo, dell'ordine dei medici e le segnalazioni dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale capo;

Caselli dott. Bernardino, direttore di sezione della prefettura di Arezzo;

Russo prof. Francesco, primario del reparto ostetricia nell'ospedale di Arezzo;

Nenci dott. Giorgio, specialista in ostetricia, aiuto ospedale di Montevarchi;

Fontani Nella, ostetrica.

Segretario:

Iori dott. Renato, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo dopo trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 15 gennaio 1970

Il medico provinciale: CIOFFI

(727)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2947 del 25 ottobre 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1968;

Considerato che, in sostituzione del dott. Vincenzo Buonopane, impossibilitato a presiedere la commissione, il Ministero della sanità ha designato l'ispettore generale amministrativo dott. Salvatore Carrubba;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Vincenzo Buonopane, è nominato, quale presidente della commissione in premessa indicata, il dottore Salvatore Carrubba, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 19 gennaio 1970

Il medico provinciale: CORDA

(772)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1366 in data 27 marzo 1969, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a 5 posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1968 nei comuni di:

Levanto - S. Stefano Magra - Bolano - Maissana e Calice al Cornoviglio;

Vista la graduatoria, formata dalla commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 3725 in data 30 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della locale prefettura e di questo ufficio sanitario provinciale;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta commissione;

Visto gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Vercesi Rolando	punti 57,73
2. Sanguinetti Orfeo .	» 53,74
3. Schepis Domenico .	» 52,50
4. Guglielmotti Giorgio	» 50,40
5. Peci Carmelo .	» 48,33
6. Parentini Giancarlo	» 43,53
7. Bordoni Lorenzo .	» 43,20
8. Nicolini Mario	» 42,64

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

La Spezia, addì 17 genaio 1970

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 195 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 1366 in data 17 marzo 1969;

Visto le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Vista la dichiarazione in bollo a firma del dott. Vercesi Rolando, pervenuta in data 10 u. s., con la quale il medesimo sanitario rinuncia preventivamente alla condotta medica del comune di S. Stefano Magra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta medica del comune a fianco di ciascuno indicato:

1. Vercesi Rolando: Bolano;
2. Sanguinetti Orfeo: S. Stefano Magra;
3. Schepis Domenico: Levanto;
4. Guglielmotti Giorgio: Calice al Cornoviglio;
5. Peci Carmelo: Maissana.

I sindaci dei comuni prefati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

La Spezia, addì 17 gennaio 1970

Il medico provinciale: SALVADORI

(773)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3772 del 23 giugno 1969, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 29 del 19 luglio 1969, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Buccheri, Canicattini Bagni, Lentini e Pachino, vacanti al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 3773 del 23 giugno 1969, con il quale il dott. Brancato Filadelfo, quarto classificato nella graduatoria sopradetta, è stato nominato ufficiale sanitario in prova per un biennio del comune di Buccheri;

Considerato che il sopra nominato dott. Brancato Filadelfo non ha assunto servizio entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di nomina, che scadeva in data 28 settembre 1969, nè entro i successivi novanta giorni di proroga, decorrenti dal 28 settembre 1969 e concessi per motivi di salute, a richiesta dell'interessato;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24, 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sirugo Vincenzo, quinto classificato nella graduatoria di merito dei candidati idonei di cui al decreto n. 3772 del 23 giugno 1969, citato in premessa, è nominato, in prova per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Buccheri, non avendo assunto servizio il vincitore quarto classificato dott. Brancato Filadelfo entro i sei mesi dalla pubblicazione della medesima graduatoria di merito sopra citata.

Il dott Sirugo Vincenzo, nominato come sopra ufficiale sanitario del comune di Buccheri, dovrà assumere servizio nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, all'albo della prefettura di Siracusa, di questo ufficio e del comune di Buccheri.

Siracusa, addì 10 gennaio 1970

Il medico provinciale: MINISSALE

(775)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4710 e n. 4711 in data 30 giugno 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si è resa vacante la condotta medica del comune di Cercemaggiore;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Adornino Calabrese, compreso nella graduatoria di cui in narrativa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Cercemaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Campobasso, addì 19 gennaio 1970

Il medico provinciale: TANAS

(774)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1970, n. 1.

Sottoscrizione di azioni della S.p.a. Autostrada del Brennero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della S.p.a. « Autostrada del Brennero » fino alla concorrenza dell'importo di lire 6.300.000.

Art. 2.

All'onere di lire 6.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1969, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 440 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 440 - Cat. XI - Fondo per la partecipazione della provincia a società, consorzi ed altri enti aventi fine di interesse generale . L. 6.300.000

Di nuova istituzione:

Cap. 442 - Cat. XI - Spesa per la sottoscrizione di azioni della S.p.a. « Autostrada del Brennero » L. 6.300.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(507)

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1970, n. 2.

Provvedimenti per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Provvedimenti per l'edilizia popolare

CAPO I

Art. 1.

Al fine di agevolare ulteriormente la realizzazione dei programmi di costruzione di alloggi popolari in provincia di Trento, per i quali sia stato assegnato all'Istituto autonomo per le case popolari il contributo di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 422, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere allo stesso Istituto un contributo integrativo annuo costante nella misura dell'1 per cento dell'importo dei lavori relativi ai programmi medesimi.

Art. 2.

Per i fini di cui al precedente art. 1, è autorizzato lo stanziamento di lire 3.500.000 annui per la durata di 35 anni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia nella misura di lire 3.500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 2003.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi futuri.

CAPO II

Art. 3.

Allo scopo di favorire la costruzione di alloggi popolari, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia contributi in annualità costanti per la durata massima di anni 35, nella misura del 6 per cento del capitale mutuato, purchè non eccedente la spesa riconosciuta ammissibile entro il limite di lire 1.200.000 per vano legale.

Gli alloggi da costruire dovranno avere i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Gli alloggi stessi sono destinati alla locazione semplice.

Art. 4.

Le costruzioni di cui all'articolo precedente devono essere attuate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le costruzioni possono essere realizzate anche su aree non comprese nei piani di zona, qualora si tratti di comune non dotato dei piani medesimi, sempre che l'utilizzazione di tali aree sia conforme alla previsione dei piani regolatori, ancorchè adottati, o dei programmi di fabbricazione.

Art. 5.

La Giunta provinciale approva i programmi costruttivi. Con lo stesso provvedimento stabilisce i termini per la presentazione dei progetti nonchè per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 6.

L'erogazione del contributo avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento predisposto dall'ente mutuante. A tal fine, l'Istituto autonomo per le case popolari dovrà trasmettere alla provincia copia del piano di ammortamento e del contratto di mutuo definitivo.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 28.500.000 annui per la durata di 35 anni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di lire 28.500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 2003.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

TITOLO II

Agevolazioni per la costruzione o l'acquisto di abitazioni

CAPO I

Art. 8.

La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in annualità a favore di società cooperative edilizie della provincia per l'ammortamento di un importo di mutui complessivamente non superiore a lire 800.000.000 da contrarre con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie o con l'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige per la costruzione di abitazioni.

Le abitazioni da costruire dovranno avere i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 8 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, modificato dall'art. 5 della legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7.

Art. 9.

I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti in misura costante, non superiore al 2%, per la durata massima di 25 anni, e sono commisurati al 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 10.

Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto delle cooperative, nonchè del progetto di massima contenente l'indicazione del numero degli alloggi e dei vani da costruire e della relativa spesa.

Per la scelta delle aree si applicano le norme di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 11.

La Giunta provinciale delibera la ripartizione dei fondi disponibili e stabilisce il termine per la presentazione dei progetti esecutivi da parte delle cooperative da ammettere a contributo.

Con il provvedimento di concessione del contributo, la Giunta provinciale fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 12.

Per ottenere l'erogazione del contributo le cooperative dovranno inviare alla Giunta provinciale, dopo l'ultimazione dei lavori, copia del piano di ammortamento e del contratto di mutuo definitivo.

La Giunta provinciale accerta la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto.

L'erogazione del contributo avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento predisposto dall'Istituto mutuante.

Le rate annuali del contributo concesso sono corrisposte direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 13.

L'assegnazione delle abitazioni costruite dalle cooperative a sensi della presente legge è subordinata al riconoscimento, da parte della provincia, del possesso nei soci assegnatari dei requisiti di cui all'art. 4 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, modificata dall'art. 4 della legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8 e 9, è autorizzato lo stanziamento di lire 16.000.000 annui per la durata di 25 anni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di lire 16.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1993.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

CAPO II

Art. 15.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 6.500.000 annui per la durata di 25 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1969.

La concessione e l'erogazione dei contributi saranno effettuate con le modalità stabilite dalla citata legge.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di lire 6.500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1993.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

CAPO III

Art. 16.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di coloro che, singolarmente, contraggono mutui con Istituti di credito per la costruzione o l'acquisto di nuove abitazioni aventi i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 8 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, modificato dall'art. 5 della legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7.

E' considerata costruzione di nuova abitazione anche quella eseguita in sopraelevazione di edificio già esistente.

L'abitazione da acquistare non deve aver formato oggetto di precedenti trasferimenti, e non deve essere stato per essa rilasciato il certificato di abitabilità da più di due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Ciascun contributo è corrisposto in misura costante, non superiore al 3,50%, per la durata massima di 25 anni, ed è commisurato al 75% della spesa necessaria per la realizzazione della costruzione, comprensiva del costo dell'area, o, rispettivamente, del valore accertato dell'abitazione da acquistare.

In ogni caso, la somma da ammettere a contributo non può superare il limite di lire 1.100.000 per vano legale — se l'abitazione è dotata di scantinato — e diversamente di lire 1.000.000.

Art. 18.

Per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo precedente, i richiedenti devono trovarsi in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7.

Le domande devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche dell'abitazione da costruire o da acquistare, nonchè dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 19.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile dalla Giunta provinciale, il richiedente dovrà presentare, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data della richiesta da parte della provincia, il progetto esecutivo munito dell'apposita licenza del sindaco — se trattasi di nuova costruzione — ovvero della pianta dell'abitazione con l'indicazione del prezzo di acquisto, se trattasi di acquisto di abitazione già costruita o in corso di costruzione. Nel caso di nuova costruzione, tale termine potrà essere prorogato per altri sessanta giorni dalla Giunta provinciale, qualora la concessione della licenza sia subordinata a nulla-osta da parte della soprintendenza ai monumenti e gallerie o da parte della Giunta provinciale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Con il provvedimento di concessione del contributo la Giunta provinciale fissa altresì i termini per l'inizio e l'ultimazione della costruzione o per il perfezionamento dell'atto di acquisto.

Art. 20.

Sono preferite, in ordine di presentazione, le domande che si riferiscono a costruzioni nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

In subordine, la preferenza è riservata ai richiedenti emigrati all'estero a scopo di lavoro o loro coniugi non separati legalmente.

Art. 21.

L'erogazione del contributo avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento predisposto dall'Istituto mutuante, ad avvenuta presentazione di copia del piano stesso e del contratto di mutuo definitivo, e dietro accertamento, da parte della provincia, della rispondenza dell'abitazione alle caratteristiche prescritte dalla legge ed agli elaborati di cui al primo comma dell'art. 19.

Le rate annuali del contributo assegnato saranno corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

Art. 22.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare eventuali convenzioni con gli Istituti di credito per determinare le condizioni e le modalità relative alla concessione ed erogazione dei mutui.

Art. 23.

Le abitazioni costruite o acquistate con i benefici della presente legge devono essere occupate dai beneficiari per non meno di 10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità — in caso di nuova costruzione — o dalla data dell'atto di acquisto, in caso di abitazione acquistata. Per lo stesso periodo è fatto divieto di locare e di vendere l'abitazione.

Tuttavia, per circostanze eccezionali, la Giunta provinciale potrà autorizzare la locazione o la vendita dell'abitazione prima della scadenza del periodo di cui al comma precedente.

La locazione o la vendita, in difetto dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, nonchè la mancata occupazione dell'abitazione da parte del beneficiario, determinano la decadenza dal diritto al contributo.

La decadenza è dichiarata dalla Giunta provinciale e comporta l'obbligo, per il beneficiario, di restituire le quote di contributo annuale già versate all'Istituto mutuante.

Art. 24.

Il contributo di cui agli articoli 16 e 17 potrà essere concesso, sempre secondo le norme del presente Capo, anche a coloro che, singolarmente, abbiano chiesto i benefici previsti dalla legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7, per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione, e le cui domande non siano state accolte per insufficienza di fondi.

I richiedenti di cui al comma precedente dovranno confermare, entro lo stesso termine previsto al secondo comma dello art. 18, la propria domanda corredandola della documentazione atta a comprovare la persistenza dei requisiti richiesti ai sensi del primo comma dell'art. 18 nonchè l'eventuale esistenza dei titoli di preferenza indicati all'art. 20.

Art. 25.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 16 e 17, è autorizzato lo stanziamento di lire 25.000.000 annui per la durata di 25 anni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di lire 25.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1993.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

Art. 26.

Alla copertura dell'onere di lire 79.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1969, si provvede nel modo seguente:

a) per lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario;

b) per lire 29.500.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 27.

Nello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 380 - Cat. VII - Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . .	L.	29.500.000
Cap. 381 - Cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	50.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	79.500.000
In aumento:		
Cap. 516 - Cat. X - Fondo per l'integrazione delle agevolazioni statali in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (legge provinciale 12 luglio 1968, n. 7)	L.	6.500.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 518 - Cat. X - Contributo integrativo da concedere all'Istituto autonomo case popolari della provincia per la realizzazione dei programmi di costruzione di alloggi popolari ammessi a contributo a sensi della legge 28 marzo 1968, n. 422	»	3.500.000
Cap. 519 - Cat. X - Fondo per la concessione di contributi all'Istituto autonomo case popolari di Trento per la costruzione di alloggi popolari . .	»	28.500.000
Cap. 520 - Cat. X - Fondo per la concessione di contributi alle società cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni	»	16.000.000
Cap. 521 - Cat. X - Fondo per la concessione di contributi ai singoli per la costruzione o lo acquisto di abitazioni	»	25.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L.	79.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(508)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.